

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, ARTIOLI, BORGOGLIO, DE CARLI, MACCHERONI, NOCI, NONNE, SALERNO, D'AMATO CARLO, SANGUINETI, ORCIARI, DELL'UNTO

Presentata il 29 giugno 1989

Norme in materia di depositi bancari inattivi, sui quali non intervengano operazioni per un determinato periodo di tempo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel deposito bancario come nei contratti di deposito irregolare (articoli 1782 e 1834 del codice civile), vista la natura dei beni depositati e la facoltà del depositario di servirsene, si verifica il trasferimento della proprietà dei beni in capo al depositario, che resta obbligato alla restituzione dell'*eiusdem tantundem generis*.

Viceversa, in capo al depositante la proprietà del denaro viene sostituita da un diritto di credito alla restituzione, nei cui confronti sarà configurabile, in caso di inerzia del titolare, l'applicazione dell'istituto della prescrizione estintiva (articoli 2934 e seguenti del codice civile). Nell'eventualità che tale prescrizione si realizzi, è evidente che la banca conserva

la proprietà sulla somma originariamente depositata, mentre viene meno l'obbligo giuridico alla sua restituzione.

Dottrina e giurisprudenza sono divise sulla identificazione del termine di decorrenza della prescrizione. Secondo un orientamento accolto anche dalla Cassazione (v. sentenza n. 689, del 21 marzo 1963), per i depositi a vista tale termine comincia a decorrere dal giorno in cui il depositante poteva chiedere la restituzione (articolo 2935: dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) e quindi dalla costituzione del rapporto, oppure, dall'ultima operazione compiuta. Per quanto riguarda i depositi a termine, nei quali il prelevamento può essere effettuato solo alla scadenza del termine

stesso, questo rappresenta anche il momento iniziale del decorso della prescrizione.

Secondo un altro orientamento, partendo dall'affermazione che il depositante eserciterebbe il suo diritto per il solo fatto di mantenere la somma in deposito, il termine di prescrizione decorrerebbe solo dalla richiesta della restituzione e dal rifiuto della depositaria di restituire la somma stessa.

Tuttavia, se la depositaria, come avviene normalmente in attuazione di contratti di deposito bancario (anche se regolato in conto corrente), provvede all'accreditamento periodico degli interessi, o al compimento di qualsiasi altro atto che a norma dell'articolo 2944 del codice civile possa essere configurato come riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo, si avrà una continua interruzione della decorrenza del termine (decennale, ex articolo 2946), che non permetterà il realizzarsi della prescrizione.

La presente proposta di legge mira ad introdurre un sistema che permetta allo Stato di recuperare alle proprie entrate le somme depositate presso aziende esercenti l'attività creditizia e non più utilizzate dai depositanti per lunghissimi periodi di tempo.

D'altra parte, regimi analoghi a quello che si vuole introdurre con la presente proposta di legge sono già vigenti in altri paesi.

Ad esempio, in Francia, l'articolo 2 della legge del 3 gennaio 1977 ha stabilito che, relativamente alle somme e valori depositati, le « aziende di credito depositarie sono autorizzate a chiudere i conti da loro tenuti, allorché i depositi e le somme iscritti in detti conti non sono oggetto, da parte degli aventi diritto, di alcun movimento o richiesta di restituzione da più di dieci anni »; le somme sono depositate presso un'azienda specificatamente autorizzata (*Caisse des depots et consignations*) che le deterrà per conto del titolare. Esse saranno acquisite dallo Stato allo scadere del termine di prescrizione trentennale, come previsto dall'articolo 27 del codice del demanio.

Anche negli Stati Uniti sono previsti regimi analoghi da norme che disciplinano la materia delle proprietà non reclamate, detenute da organizzazioni bancarie.

L'articolo 1 del testo della proposta di legge definisce in primo luogo l'ambito di applicazione del provvedimento legislativo; esso si applica ai depositi bancari di qualsiasi tipo, i quali vengono abbandonati dal titolare e dai suoi aventi causa, ossia a quei depositi sui quali non vengono più eseguiti versamenti, prelevamenti o altre operazioni, comprese ad esempio le richieste di estratto conto. Le movimentazioni operate dalla banca come gli accreditamenti di interessi e gli addebiti per spese di gestione, non modificano la situazione del deposito, che continua a considerarsi abbandonato.

L'articolo 1 introduce quindi un limite temporale generale (venti anni) per l'obbligazione contrattuale della banca di accreditare interessi o altri frutti sul deposito abbandonato, e fissa il *terminus a quo* nel giorno dell'ultima operazione effettuata, o nel giorno di costituzione del rapporto contrattuale. Naturalmente, se il titolare o un suo avente causa effettuano una nuova operazione, il decorso del termine risulta interrotto.

L'articolo 2 mira a introdurre un correttivo che salvaguardi l'economicità della gestione bancaria, nei casi in cui il mantenimento di un rapporto contrattuale non movimentato risulti eccessivamente oneroso per la banca; lo strumento più adatto appare quello dell'istituto del recesso, la cui facoltà è riconosciuta alla banca. Vengono però introdotte due condizioni alle quali è subordinato l'esercizio della facoltà in oggetto da parte della banca: la prima concerne il decorso di un periodo minimo di due anni dalla data dell'ultima operazione, o, in mancanza, di costituzione del rapporto — in sostanza solo dopo due anni il deposito si può considerare abbandonato —; la seconda prevede che il saldo del deposito non superi un ammontare di lire centomila, ciò che legittima la banca a considerare il rapporto non più economico.

L'articolo 3 fissa le conseguenze del recesso della banca. Trascorsi sessanta giorni, infatti, essa deve versare il saldo residuo del deposito in apposito conto istituito presso la tesoreria provinciale. L'acquisizione delle somme in oggetto al bilancio dello Stato avviene però solamente nell'esercizio successivo a quello del versamento in tesoreria. In questo modo la maggiore entrata determinata dalla legge per il bilancio dello Stato resta definita in modo univoco, e non è affidata a stime incerte.

Il comma 2 dell'articolo 3 disciplina la prescrizione dei diritti del titolare e degli aventi causa sul saldo del deposito nel caso in cui la banca abbia esercitato la facoltà di recedere. La prescrizione opera dopo 10 anni dalla data in cui il recesso ha prodotto i suoi effetti.

Se però il titolare o l'avente causa esercitano i loro diritti prima del termine di prescrizione, la banca è tenuta alla restituzione del saldo; essa in tal caso si rivale sulle somme dovute alla tesoreria provinciale allo stesso titolo.

L'articolo 4 disciplina il caso in cui la banca non abbia esercitato la facoltà di recedere.

In tal caso, ferma restando tale facoltà (alle stesse condizioni previste per il periodo precedente), è previsto che, una volta decorso il periodo di venti anni di cui all'articolo 1, la maturazione degli interessi o altri frutti sul deposito abbandonato continui per altri 10 anni; questi interessi non devono però essere accreditati al deposito, ma vengono direttamente versati al conto di tesoreria provinciale previsto dall'articolo 3.

Si applica il medesimo meccanismo per l'acquisizione di tali somme al bilancio dello Stato, e valgono norme analoghe per la restituzione del saldo se il titolare o l'avente causa lo richiede. Le somme iscritte allo stato di previsione dell'entrata sono computate, però, al netto degli oneri fiscali che avrebbero gravato sugli interessi o altri frutti se questi fossero stati accreditati al deposito, e che sono invece esenti in base all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 6).

L'estinzione del deposito è prevista dall'articolo 5 al termine del periodo di 10 anni di cui all'articolo 4. Il saldo residuo viene versato in tesoreria e valgono le medesime modalità per la sua acquisizione al bilancio dello Stato.

Nell'ipotesi in cui l'intero periodo trentennale sia decorso senza recesso da parte della banca, il diritto del titolare e degli aventi causa alla restituzione del saldo si prescrive dopo altri tre anni (articolo 5).

L'articolo 7 dispone l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Tale capitolo è denominato « Fondo da ripartire per interventi in favore dei portatori di *handicap* » e la sua dotazione iniziale è costituita dalle somme affluite alle entrate dello Stato in attuazione della legge.

L'articolo 8 prevede l'applicazione della legge anche ai rapporti attualmente esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per i depositi in qualsiasi forma presso una banca, sui quali non vengono eseguiti versamenti, prelevamenti o altre operazioni, la banca continua ad accreditare gli interessi o altri frutti per un periodo di venti anni a partire dal giorno dell'ultima operazione, ovvero, nel caso in cui non siano intervenute tali operazioni, dal giorno della costituzione del rapporto contrattuale. Ai fini della presente legge non costituiscono operazioni gli accreditamenti di interessi e gli addebiti per spese di gestione effettuati dalla banca.

ART. 2.

1. Qualora, dopo almeno due anni dall'ultima operazione o dal giorno della costituzione del rapporto, nel caso in cui non siano intervenute operazioni, il saldo del deposito non superi l'ammontare di lire 100.000, la banca ha facoltà di recedere dal contratto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'ultimo domicilio noto del titolare del deposito.

ART. 3.

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo 2, la banca versa il saldo residuo di ciascun deposito in apposito conto istituito presso la tesoreria provinciale. Le somme così acquisite sono iscritte nell'esercizio successivo in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Se il titolare del deposito, o un suo avente causa lo richieda, entro il termine di 10 anni dalla data in cui il recesso ha prodotto i suoi effetti, la banca è tenuta

alla restituzione del saldo di cui al presente articolo, con facoltà di trattenere dai versamenti dovuti alla tesoreria provinciale ai sensi della presente legge la somma corrispondente.

3. Decorso il termine decennale si considera prescritto il diritto alla restituzione della somma.

ART. 4.

1. Alla scadenza del periodo di venti anni di cui all'articolo 1, qualora non si sia verificata alcuna operazione, ferma restando la facoltà di recesso di cui all'articolo 2, la banca è tenuta al versamento, per un ulteriore periodo di 10 anni, degli interessi o altri frutti maturati successivamente nel medesimo conto di tesoreria di cui all'articolo 3, previo invio con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto al termine previsto nel presente comma di una comunicazione scritta con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio conosciuto del titolare del rapporto.

2. Tali somme sono iscritte al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 1, al netto di un ammontare corrispondente alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o all'imposta sostitutiva.

ART. 5.

1. Al termine del periodo di 10 anni di cui all'articolo 4, il rapporto contrattuale di deposito si estingue e la banca versa il saldo residuo nel conto di tesoreria di cui all'articolo 3. Il diritto del titolare del deposito alla restituzione del saldo del deposito estinto si prescrive entro 3 anni da tale termine. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3.

ART. 6.

1. Gli interessi o altri frutti di cui all'articolo 4 non sono soggetti ad imposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 88

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Qualora il depositante, o un suo avente causa, richieda la restituzione del deposito, gli interessi o altri frutti relativi al periodo di dieci anni previsti all'articolo 4 si computano al netto dell'imposta dovuta.

ART. 7.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un capitolo denominato: « Fondo da ripartire per interventi in favore dei portatori di *handicap* », la cui dotazione iniziale è di ammontare pari alle somme iscritte nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1 dell'articolo 3.

ART. 8.

1. La presente legge si applica anche ai rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore.